



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Il Sindaco

Prot. n. 22037

li, 24 giugno 2009

IL SINDACO

Premesso:

- Che nel parcheggio pubblico di via Valsugana antistante il supermercato COOP stazionano sovente camper, singoli o in gruppi, nella disponibilità di persone e/o gruppi famigliari dediti al nomadismo, che ivi stazionando con i loro mezzi e svolgendo le attività di vita quotidiana occupano gli spazi pubblici destinati a parcheggio dei veicoli, peraltro anche in misura superiore allo spazio strettamente necessario alla mera sosta dei camper;
- Che, in tale contesto, è stato segnalato che tali persone accedono ai vicini esercizi commerciali e commettono, o tentano di commettere, atti di furto o danneggiamento della merce esposta alla vendita, nonché atti di molestia, e che per tali fatti non vengano sporte denunce o querele dalle persone offese per il timore di possibili ritorsioni;
- Che viene lamentato, altresì, che lo stazionamento di tali camper nell'area destinata al parcheggio limita fortemente la possibilità da parte degli utenti automobilisti di parcheggiare regolarmente nell'area a tale scopo adibita; al riguardo sono pervenute altresì lamentele circa atteggiamenti di intimidazione e molestia da parte degli occupanti dei gruppi di camper al fine di impedire il regolare uso del parcheggio da parte degli utenti, nonché il libero transito nelle corsie interne ai parcheggi, talvolta ostacolato dallo stazionamento di tali soggetti;
- Che risulta, altresì, che lo stazionamento di tali camper comporta il verificarsi di situazioni di degrado e sporcizia, potenzialmente pregiudizievoli per l'igiene pubblica, tanto che numerose sono le ordinanze contingibili ed urgenti emanate dalla scrivente per prevenire tali situazioni;

Tutto ciò premesso:

- Ritenuto che la presenza di gruppi di nomadi, che sostano e si accampano con camper nel piazzale della COOP adibito a parcheggio pubblico, causa uno stato di degrado dell'area e favorisce l'insorgere e il perdurare di fenomeni criminosi, il cui compimento è agevolato da un clima di timore derivante anche dalla forza intimidatrice del numero, e che tali presenze determinano altresì impedimento della libera fruibilità del parcheggio pubblico da parte degli altri utenti;
- Considerato quindi che la presenza di gruppi di camper di nomadi nel piazzale di uso pubblico, con tutto ciò che ne consegue, favorendo situazioni di degrado, di illegalità e di alterazione del decoro urbano, contribuisce in modo sostanziale a far scadere la qualità della vita urbana nell'area indicata, la piena fruibilità delle cose

pubbliche, nonché il senso di coesione sociale che deriva dal rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, e che tutto questo **costituisce offesa del bene pubblico della sicurezza urbana, come definito dal Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 in applicazione del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella Legge 24 luglio 2008 n. 125;**

- Ritenuto, pertanto, necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di tali situazioni di degrado e illiceità che arrecano grave pregiudizio alla sicurezza urbana e che l'unico modo per ottenere questo risultato risulta quello di vietare l'accampamento, la sosta o lo stazionamento a fini di pernottamento o soggiorno ai camper in uso alle persone e ai gruppi familiari dediti al nomadismo;
- Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, così come modificato dalla Legge n. 125/2008;

ORDINA

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e da altre leggi o regolamenti, è vietato, nel parcheggio ad uso pubblico di Via Valsugana antistante il supermercato COOP e nelle sue immediate adiacenze, l'accampamento, lo stazionamento o la sosta a fini di soggiorno o pernottamento di camper utilizzati da persone o gruppi di persone dedite al nomadismo.

La violazione di tale ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis T.U.E.L e va applicata, per ogni camper, all'autore della violazione o al soggetto obbligato in solido.

Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria è stato stabilito dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24/11/1981 n. 689, nella misura di Euro 250,00.

Oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, i trasgressori saranno invitati ad allontanare immediatamente i camper dall'area occupata.

Per quanto non specificamente previsto, trova applicazione la Legge n. 689/1981.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.

Adeguate segnaletica dovrà, a cura del Settore Lavori Pubblici comunale, essere installata in loco al fine di rendere noto a tutti il contenuto dell'ordinanza.

A tutti gli agenti ed ufficiali polizia giudiziaria ovvero a tutti gli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Locale), nonché a chiunque altro spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza e di applicare le sanzioni previste.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

f.to IL SINDACO
Maria Gomierato